CAMERA DEI DEPUTATI N. 945

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

STEGAGNINI, CERIONI, FALCONIO, ROSSI

Presentata il 14 novembre 1979

Istituzione dei ruoli d'onore per i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La vigente legislazione non prevede attualmente ruoli d'onore per i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, come invece da tempo previsto per gli ufficiali e sottufficiali, rispettivamente con le leggi 10 aprile 1954, n. 113, e 31 luglio 1954, n. 599, ancorché il personale di truppa dei Corpi di polizia abbia un ben definito rapporto di impiego con lo Stato alla stregua delle altre due categorie di militari di carriera. È noto poi che per gli ufficiali iscritti nel ruolo di onore, l'articolo 120 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, prevede la possibilità di conseguire in tale ruolo, ben tre successive promozioni ed eventualmente una quarta, qualora in questa ultima ipotesi gli interessati siano titolari di pensione di prima categoria, di cui alla tabella A allegate alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e fruiscano di assegno di superinvalidità.

Altresì per i sottufficiali del ruolo analogo, la legge 22 novembre 1973, n. 872, ha introdotto le stesse provvidenze, con possibilità di avanzamento per coloro che rivestono il grado massimo di maresciallo maggiore anche nella categoria degli ufficiali inferiori fino al grado di capitano.

Inoltre, con legge 5 marzo 1973, n. 29, è stata anche prevista la nomina a maresciallo maggiore dei sottufficiali iscritti in tale ruolo con grado inferiore, purché in godimento di pensione vitalizia o assegno rinnovabile di prima categoria, con diritto agli assegni di superinvalidità di cui alla lettera A e alla lettera A-*bis*, nn. 1 e 3, della tabella E, allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 313.

La provvidenza è stata successivamente estesa al personale dei Corpi di polizia ed ai grandi invalidi per servizio con legge 26 novembre 1975, n. 623. Con la sopra citata legge 5 marzo 1973, n. 29, la situazione di sfavore in cui si trovano i militari di truppa a lunga ferma o in servizio continuativo dei Corpi di polizia, è stata temperata nel senso che, per coloro che sono nelle stesse condizioni dei sottufficiali (grandi invalidi di guerra o per servizio) è stata ammessa l'iscrizione nel ruolo d'onore degli stessi sottufficiali, previa nomina a maresciallo maggiore. Pertanto allo stato della vigente legislazione ed a causa della mancanza di ruoli d'onore specifici, restano esclusi dalle particolari provvidenze già concesse agli ufficiali ed ai sottufficiali, i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, provvisti di trattamento pensionistico di guerra o di pensione privilegiata ordinaria, per infermità da ascriversi dalla prima all'ottava categoria di cui alla tabella A allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 313, eccezion fatta come ricordato per i grandi invalidi beneficiari della legge 5 marzo 1973, n. 29.

Ragioni di equità nei riguardi di personale nelle medesime condizioni di benemerenza e motivi di alto valore morale e sociale impongono un adeguamento della vigente normativa, sia per dare un tangibile riconoscimento a chi nell'espletamento del servizio ed a rischio anche della vita ha perduto la propria integrità fisica, sia per evitare a costoro qualsiasi forma di emarginazione dai Corpi di appartenenza per la loro inidoneità al servizio militare incondizionato.

Ho la convinzione che nelle attuali strutture organizzative dei Corpi di polizia vi siano numerose possibilità di impiego in incarichi compatibili con le ridotte condizioni fisiche senza pregiudizio per il servizio né per le menomate capacità dei militari che, in forza dell'articolo 4 avranno la possibilità di prestare servizio sentendosi ancora utili e partecipi dell'attività dei Corpi di appartenenza, cui hanno profuso le loro migliori energie.

A ciò intende provvedere la presente proposta di legge dell'istituzione di ruoli di onore per i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, con la quale si estende a queste categorie di personale, ferme restando le provvidenze di cui alle leggi 5 marzo 1973, n. 29, e 26 novembre 1975, n. 623, le modalità d'avanzamento in atto vigenti per gli ufficiali ed i sottufficiali dei ruoli analoghi, con gli adattamenti resi necessari dalla esistenza di due soli gradi in tale categoria.

L'iniziativa non comporta alcun onere finanziario in quanto i benefici di carriera previsti sono a titolo puramente onorifico e il trattamento economico in caso di richiamo in servizio, sostituirà quello pensionistico.

Onorevoli colleghi, per i motivi esposti, auspico una sollecita approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Sono istituiti ruoli d'onore dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

ART. 2.

Nei ruoli d'onore dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono iscritti d'ufficio, previo collocamento in congedo, i militari di truppa che siano riconosciuti permanentemente inabili al servizio militare per:

a) mutilazioni o invalidità riportate o aggravate per servizio di guerra, ascrivibili ad una delle otto categorie previste dalla tabella A) allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 313, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile;

b) mutilazioni o invalidità riportate in incidenti di volo comandato, anche in tempo di pace, per causa di servizio e per le quali sia stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di cui alla legge 10 luglio 1930, n. 1140, e successive modificazioni;

c) mutilazioni o invalidità riportate in servizio o per causa di servizio, ascrivibili ad una delle otto categorie previste dalla tabella A) allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 313, che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria.

ART. 3.

Per i militari di truppa in godimento di pensione vitalizia o assegno rinnovabile di prima categoria con diritto agli as-

segni di superinvalidità di cui alla lettera A) ed alla lettera A-*bis*) nn. 1 e 3, della tabella E allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e per i militari di cui alla legge 5 marzo 1973, n. 29, quale risulta integrata dalla legge 26 novembre 1975, n. 623.

ART. 4.

I militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, iscritti nei rispettivi ruoli d'onore possono essere richiamati in servizio a domanda, per essere impiegati esclusivamente in incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche previo parere del competente organo sanitario militare.

ART. 5.

Fermo restando il disposto dell'articolo 3 della presente legge, i militari di truppa dei ruoli d'onore possono conseguire avanzamento al grado superiore a quello con il quale vi furono iscritti, ovvero, qualora rivestano il grado di appuntato, la nomina al grado iniziale della categoria dei sottufficiali previo passaggio del relativo ruolo d'onore, dopo aver compiuto cinque anni di anzianità di grado e almeno un anno di permanenza nel proprio ruolo d'onore o, nel caso di richiamo in servizio ai sensi del precedente articolo 4, dopo almeno un anno di servizio.

Lo stesso personale può conseguire un nuovo avanzamento al grado superiore se iscritto nel ruolo d'onore dei sottufficiali a seguito di precedente analogo beneficio di carriera, ovvero la nomina al grado iniziale della categoria dei sottufficiali previo passaggio nel relativo ruolo d'onore, se invece sia ancora iscritto in quello dei militari di truppa del Corpo o Arma di appartenenza in relazione al grado rivestito:

a) dopo altri cinque anni di permanenza nel rispettivo ruolo d'onore dei militari di truppa o dei sottufficiali;

b) ovvero quando abbia maturato una anzianità complessiva minima di dieci anni cumulativamente nell'attuale grado ed in quello precedente e almeno sei anni di permanenza nei ruoli d'onore anzidetti;

c) oppure nel caso di richiamo in servizio ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, dopo almeno un anno di servizio dalla data del precedente avanzamento.

Fermo sempre il disposto dell'articolo 3 della presente legge, coloro che abbiano conseguito i benefici di carriera ai sensi del comma precedente, possono conseguire altra promozione, allorché successivamente alla data del secondo riconoscimento maturino le condizioni come sopra specificato al secondo comma.

Fermo sempre il disposto dell'articolo 3 della presente legge, possono infine conseguire una quarta promozione, purché sussista ogni volta una delle condizioni previste nel secondo comma, coloro che all'atto del collocamento in congedo furono iscritti nei ruoli d'onore dei militari di truppa, perché titolari di pensione di prima, seconda o terza categoria per mutilazione o invalidità ascrivibile alla tabella A) allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ovvero che, già appartenenti a tali ruoli, risultino decorati al valor militare o al valor civile o promossi per merito di guerra o benemerenze di istituto.

Le promozioni per merito di guerra, ovvero conseguite in tempo di guerra, non sono comprese tra quelle previste dai precedenti commi.

ART. 6.

L'avanzamento di cui al precedente articolo ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare aliquote di ruolo e prescindendo dal requisito della idoneità fisica.

Il personale interessato è valutato dagli organi competenti ad esprimere i giudizi di avanzamento.

Coloro che sono giudicati idonei sono promossi o nominati senza iscrizione in

quadro d'avanzamento, con anzianità corrispondente alla data di compimento dei prescritti periodi di permanenza nei gradi, nei ruoli d'onore dei militari di truppa o dei sottufficiali dei corpi o arma di appartenenza.

ART. 7.

In occasione dell'iscrizione nei ruoli d'onore dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, già in congedo assoluto e che vi hanno titolo ai sensi della presente legge, si procederà nei loro confronti alla ricostruzione della carriera secondo i criteri indicati al precedente articolo 6, considerandosi come trascorso nel ruolo anzidetto ed in quello dei sottufficiali il tempo trascorso in congedo assoluto fino alla data di entrata in vigore della presente legge.